Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Consiglio Superiore della Magistratura

Nella risposta si prega di indicare il numero di protocollo di riferimento, nonchè il medesimo oggetto contenuto nella presente nota.

Al Sig. MINISTRO
Della GIUSTIZIA
ROMA

Al Capo del Dipartimento dell'Organizzazione
Giudiziaria del Personale e dei Servizi
Direzione Generale dei Magistrati
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Via Arenula, 70
ROMA

Ill.mi sigg. Presidenti
delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Procuratori Generali
della Repubblica presso le
Corti di Appello
LORO SEDI

Ill.mi sigg. Presidenti
dei Tribunali
LORO SEDI

Ill.mi sigg Procuratori
della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI

V° si notifichi a tutti i Giudici onorari e si pubblichi sul sito del Tribunale

Cassino, 3-5-2023

IL PRESIDENTE VICARIO
DEL TRIBUNALE DI CASSINO
Dott. Massimo PIGNATA

OGGETTO: Pratica num. 4/VA/2023
Procedura di conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 26 aprile 2023, ha adottato la seguente delibera:

Z.ME

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

" Il Consiglio,

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante "Ordinamento Giudiziario";

Vista la legge 24 marzo 1958, n. 195 recante "Norme sulla Costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura" e, in particolare, rispettivamente gli artt. 10 e 17 concernenti "Attribuzioni del Consiglio superiore" e "Forma dei provvedimenti";

Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del giudice di pace";

Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace";

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017 n. 116, recante "Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonchè disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57";

Visto, in particolare, l'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di pace e di vice-procuratore onorario;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare, l'articolo 1, commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti modifiche, integrazioni ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017;

Visto, in particolare, l'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede l'espletamento di procedure valutative per la conferma del contingente ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio e che le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle procedure valutative medesime sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;

Visto l'art. 3-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo cui, per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche, concernente il regolamento sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto del Ministro della Giustizia del 3.3.2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022 – Anno CXLIII, numero 7;

Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che sia il Consiglio superiore della magistratura a procedere con delibera ad indire tre distinte procedure valutative da tenere con cadenza annuale nel triennio 2022-2024;

Tutto ciò premesso, per l'anno 2023, per il contingente ad esaurimento dei magistrati onorari di cui all'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio, il Consiglio

delibera

di approvare, in conformità a quanto disposto dal D.M. 3.3.2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022, la seguente circolare recante "Procedura di valutazione per la conferma nell'incarico dei magistrati onorari di cui all'art. 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio".

Art. 1

Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non ancora cessati dall'incarico alla data della scadenza del termine per la presentazione della domanda possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.

Art. 2

Domanda di conferma
dei magistrati onorari che abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio

1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al fine di poter partecipare alla presente procedura di valutazione di cui all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, i magistrati onorari che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato tra i 12 e i 16 anni di servizio.
2. Ai fini del computo dell'anzianità di servizio di cui al comma 1, in conformità all'art. 29, comma 2, penultimo periodo del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano anche le funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca anteriore rispetto a quelle attualmente esercitate purché le stesse siano solo quelle disciplinate dal citato decreto legislativo. Nel calcolo dell'anzianità il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi, è parificato ad un anno.
3. Il magistrato onorario dichiara, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianità di servizio posseduta, indicando per ciascun periodo delle funzioni svolte (requirenti o giudicanti) la data di effettivo inizio e di cessazione delle medesime, con l'esclusione degli eventuali periodi di interruzione.
4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1 il Presidente del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il Procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari verificano l'effettiva presentazione della domanda di conferma nel termine di cui all'art. 4, comma 1, della presente circolare.
5. I magistrati onorari che hanno in corso la procedura di conferma nell'incarico rimangono in servizio fino alla definizione della procedura di cui al presente articolo.
6. Qualora non presentino domanda di partecipazione alla procedura valutativa, i magistrati onorari di cui al comma 1 del presente articolo, cessano dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di partecipazione.
7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore della magistratura ed al Ministero della Giustizia i nominativi dei magistrati onorari che non hanno presentato la domanda di conferma. Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della avvenuta cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.

Art. 3

Adempimenti preliminari e
data di inizio delle procedure di valutazione

1. I Presidenti dei Tribunali e i Procuratori della Repubblica predispongono adeguate forme di pubblicità della presente circolare provvedendo a darne comunicazione a tutti i magistrati onorari in servizio nel circondario e comunicando agli stessi che, ai sensi dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, qualora non presentino domanda di conferma entro i termini di cui all'art. 2 del D.M. del 3.3.2022, pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia del 15.4.2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, della presente circolare cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del termine di presentazione della suddetta domanda di conferma.
2. Le procedure valutative, da svolgersi su base circondariale, hanno inizio entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4 della presente circolare.

Art. 4

Termini e modalità per la presentazione
della domanda di conferma

Z.ME

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 della presente circolare è inviata per via telematica, con le modalità di seguito indicate, entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale <<Concorsi ed esami>> del decreto ministeriale che recepisce la presente circolare.
2. Il magistrato onorario deve collegarsi all'URL "*https://concorsi.csm.it/onorari*" per effettuare la registrazione e la presentazione della domanda. Per effettuare la registrazione occorre inserire:
- cognome e nome;
- data di nascita;
- codice fiscale;
- posta elettronica ordinaria (non certificata – no pec);
- codice di sicurezza (password).

3. Completata la fase di registrazione, il magistrato onorario, collegandosi all'indirizzo URL "*https://concorsi.csm.it/onorari*", deve compilare l'apposito modulo (FORM) di domanda, salvare la domanda stessa, stamparla, firmarla in calce e, unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità, scansionarla in formato pdf, effettuare l'*upload* del file e concludere la fase di inoltro della domanda. La dimensione massima del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione di scansione di 200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della domanda nella modalità suindicata deve essere completata entro il termine di scadenza di cui al comma 1. In caso di più invii, l'Amministrazione prenderà in considerazione la domanda inviata per ultima. Allo scadere dei termini, il sistema informatico non permetterà più l'accesso al modello di domanda né l'invio della domanda. Le modalità operative di compilazione ed invio telematico della domanda saranno disponibili nella pagina web all'indirizzo "*https://concorsi.csm.it/onorari*" nel termine di cui al precedente comma 1.
4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata presentazione della domanda.
5. L'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni:

a) il proprio cognome e nome;

b) la data e il luogo di nascita;

c) il codice fiscale;

d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.);

e) il luogo ove desidera ricevere eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso da quello di residenza;

f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilità;

g) il possesso della cittadinanza italiana;

h) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

i) di avere l'idoneità fisica e psichica;

l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni, salvo gli effetti della riabilitazione;

m) di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

n) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116;

p) le funzioni onorarie attualmente svolte nonché quelle riferite a periodi antecedenti alle medesime.

6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
7. La domanda è inammissibile nei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione;

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;

c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al comma 5, lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p).

8. L'Amministrazione ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ss.mm.ii. effettuerà idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese.

Art. 5

Prova valutativa e pubblicità della seduta di esame

1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie.

2. L'esame è pubblico. Il colloquio orale si svolge alla presenza della Commissione, del candidato e del segretario.

Art. 6

Costituzione delle Commissioni di valutazione

1. La Commissione di valutazione è presieduta dal Presidente del Tribunale, o da un suo delegato, ed è altresì composta da un magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal consiglio dell'ordine. Le funzioni di segretario di ciascuna commissione sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso l'amministrazione della giustizia, purché in possesso di qualifica professionale per la quale è richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal Presidente della Corte di Appello nell'ambito del cui distretto insistono i circondari ove sono costituite le commissioni e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto.

2. Nei circondari in cui le domande di conferma superano il numero di novantanove sono costituite più commissioni di valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati.

Il Presidente del Tribunale provvede:

a) a designare, se del caso, su propria delega, il magistrato che abbia conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità che svolge l'attività di presidente della Commissione;

b) a trasmettere l'elenco, formato a seguito di apposito interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità disponibili a svolgere l'incarico di componente della Commissione di valutazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui al precedente comma 2, lett. b), del presente articolo, il Presidente del Tribunale predispone l'elenco dei magistrati dell'ufficio che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità.

4. Il Presidente della Corte di Appello, acquisite le designazioni di cui ai commi che precedono, con decreto nomina le Commissioni di cui al comma 1.

5. Nei circondari in cui sono costituite più Commissioni, il Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei candidati da esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede dunque al sorteggio delle Commissioni alle quali dovrà essere assegnato ciascun gruppo di candidati.

6. Costituiscono cause di incompatibilità dei componenti la Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle previste dagli art. 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 7

Adempimenti delle Commissioni di valutazione

Com Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto del provvedimento con la quale è stata nominata e di tutti gli atti relativi alla presente procedura; i componenti della Commissione di valutazione, presa visione dell'elenco dei magistrati onorari da valutare, sottoscrivono la dichiarazione *[Allegato 6]*, allegata al verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi del comma 6 del precedente articolo.
2. Il presidente di ciascuna Commissione, in seduta pubblica, procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova orale, sulla base dell'elenco alfabetico dei candidati ammessi alla procedura di valutazione consegnato alla Commissione.
3. Terminata la fase di sorteggio e predisposto il relativo calendario, ciascuna Commissione indica al candidato il luogo, la data e l'ora di svolgimento della prova, mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione.
4. Il colloquio orale, della durata massima di trenta minuti, sarà relativo ad un caso pratico vertente sul diritto civile sostanziale e processuale ovvero sul diritto penale sostanziale e processuale, in base al settore in cui il candidato attualmente esercita, in via esclusiva o comunque prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati in numero doppio rispetto a quello dei candidati da esaminare nella seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio è proposto previa sua estrazione a sorte.
5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo i seguenti criteri: a) capacità di analisi e comprensione del caso sottoposto; b) capacità di applicare al caso in esame le norme sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e grado di chiarezza e completezza espositiva; d) chiarezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase del colloquio di ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui all'art. 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017, provvedendo alla compilazione della relativa scheda di valutazione *[Allegato 5]*.
6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto apposito verbale *[Allegato 1]* in cui dovrà essere indicato il numero dei magistrati onorari esaminati *[Allegato 2]*, il numero di quelli dichiarati idonei *[Allegato 3]*, il numero di quelli valutati negativamente *[Allegato 4]*.

Art. 8
Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia

1. Il Consiglio superiore della magistratura, acquisito il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6, delibera sulla domanda di conferma.
2. La delibera di conferma del Consiglio superiore della magistratura è comunicata al Ministro della giustizia che con decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario.
3. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato onorario deve optare per il regime di esclusività o non esclusività delle funzioni onorarie, ai sensi dell'art. 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.
4. In caso di mancata conferma, i magistrati onorari cessano dall'incarico dal momento della comunicazione del relativo provvedimento del Consiglio superiore della magistratura.
5. Gli Uffici giudiziari interessati comunicano al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta cessazione dalle funzioni del magistrato onorario non confermato nell'incarico.

Art. 9
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità e le procedure di conferma per la

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

formazione di un contingente ad esaurimento dei magistrati onorari. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della Giustizia.

2. Il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura di conferma.

3. I dati forniti possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni e ai soggetti interessati dalla procedura di conferma.

4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi.

5. Il Consiglio superiore della magistratura nonché i Presidenti dei Tribunali sono responsabili del trattamento dei dati personali raccolti.

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Allegato 1

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

Seduta del _____ 2023 ore _____

Verbale n. _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____ alle ore __.___, in _____, nella sede del _____, si è riunita Commissione di valutazione per _____

Sono presenti i Signori:

Dott. _____ Presidente

Dott. _____ Componente

Avv. _____ Componente

Assiste alla seduta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del circolare CSM P-/2023 del / /2023, il dott. _____, funzionario _____, che ne redige il verbale.

Assistono alla seduta,

_____
_____
_____
_____
_____

Documenti, allegati, facenti parte integrante del presente verbale:

1. Allegato 2 – Elenco magistrati onorari esaminati;
2. Allegato 3 – Elenco magistrati onorari esaminati e risultati idonei;
3. Allegato 4 – Elenco magistrati onorari esaminati e risultati non idonei;
4. Allegato 5 – Schede valutative dei magistrati onorari esaminati;
5. Allegato 6 – Dichiarazione insussistenza incompatibilità;

Il PRESIDENTE dichiara chiusi i lavori della seduta che, quindi, termina alle ore _____._____.

Z.ME

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Allegato 2

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

Elenco dei magistrati onorari esaminati (Seduta del ___/___/_____):

1. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
2. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
3. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
4. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
5. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
6. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
7. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
8. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
9. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ ;
10. _____ durata del colloquio dalle ore _____ alle ore _____ .

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

Allegato 3

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

Elenco dei magistrati onorari risultati idonei (Seduta del ___/___/_____):

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;
6. _____;
7. _____;
8. _____;
9. _____;
10. _____.

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

Allegato 4

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

Elenco dei magistrati onorari risultati non idonei:

1. _____;
2. _____;
3. _____;
4. _____;
5. _____;
6. _____;
7. _____;
8. _____;
9. _____;
10. _____.

IL PRESIDENTE

COMPONENTE

COMPONENTE

SEGRETARIO

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Allegato 5

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

SCHEDA DI VALUTAZIONE
PER LA CONFERMA DEL MAGISTRATO ONORARIO

Magistrato onorario:

□ GIUDICE ONORARIO DI PACE IN SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

□ GIUDICE ONORARIO DI PACE IN SERVIZIO PRESSO IL TRIBUNALE

□ VICE PROCURATORE ONORARIO

A. <u>Dati generali del magistrato onorario</u>

Cognome e nome:_____
Luogo e data di nascita:_____
in servizio presso: _____

<u>CASO PRATICO ASSEGNATO</u>

Com Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

A. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA' DI ANALISI E COMPRENSIONE DEL CASO SOTTOPOSTO:

☐ Nulla da rilevare
☐ Difetti o criticità
(da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto aspetti problematici):

B. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CAPACITA' DI APPLICARE AL CASO ESAMINATO LE NORME SOSTANZIALI E PROCEDURALI DI RIFERIMENTO:

☐ Adeguato
☐ Inadeguato
(da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto aspetti problematici):

C. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA PREPARAZIONE GIURIDICA E GRADO DI CHIAREZZA E COMPLETEZZA ESPOSITIVA

☐ Adeguato
☐ Inadeguato
(da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto aspetti problematici):

Z.ME

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

D. VALUTAZIONE IN ORDINE ALLA CHIAREZZA E PADRONANZA LESSICALE E SEMANTICA, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL LINGUAGGIO TECNICO - GIURIDICO

☐ Adeguato

☐ Inadeguato

(da compilare nel solo caso in cui si ravvisino in concreto aspetti problematici):

Giudizio sintesi :

- Parametro A: ☐ positivo ☐ negativo

- Parametro B: ☐ positivo ☐ negativo

- Parametro C: ☐ positivo ☐ negativo

- Parametro D: ☐ positivo ☐ negativo

EVENTUALI OSSERVAZIONI AGGIUNTIVE:

GIUDIZIO FINALE :

☐ POSITIVO

☐ NEGATIVO

Csm Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

_____

_____

_____

IL SEGRETARIO

_____

DATA _____

Com Roma 02/05/2023
Protocollo P 8962/2023

M_DG.Tribunale di CASSINO - Prot. 03/05/2023.0001799.E

Allegato 6

Tribunale Ordinario di _____

Commissione di valutazione

DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI INCOMPATIBILITA'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il sottoscritto:
Presidente/componente
COGNOME _____
NOME _____
LUOGO DI NASCITA _____
DATA DI NASCITA _____
QUALIFICA _____
con riferimento all'incarico di membro della commissione di valutazione, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni cui posso andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che, con riferimento a quanto disposto dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, non sussistono cause di incompatibilità con i candidati sottoposti a valutazione.
Dichiara, altresì, di essere informato che i dati personali forniti sono raccolti e trattati ai sensi del Regolamento europeo (UE) n. 2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le finalità previste dalla procedura di valutazione ai fini della conferma nell'incarico dei magistrati onorari sottoposti in valutazione. I dati così raccolti sono trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministero della Giustizia.

IL PRESIDENTE/COMPONENTE

DATA>>"

[redacted]SEGRETARIO GENERALE
Alfredo Pompeo Viola

Alfredo P. Viola